



COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

Visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

che il Sig.

nato a

è residente in questo Comune da

per immigrazione da

ed ha effettuato le seguenti vicende domiciliari:

dal 11-7-87 in Via

il in Via

il in Via

il in Via

il in Via

il in Via

dove attualmente abita.

Si rilascia a richiesta di parte ed in carta

~~LIBERA~~
~~LEGALE~~

per uso

Brindisi, li



IL SINDACO

LIBERATORE DEL SINDACO

Il Sindaco (Anagrafe delegata)

(Dr. Vito Nigro, Damentico)



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

CERTIFICATO di RESIDENZA

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE:

Cf. LEONIDA Alessandro

1973

n. a Taranto 20/7/1973 (n.969 P.II S.A)
celibe

residente dal 11/7/1987 da Milano
4 Via Marsica 4 SF. 9749

è residente in questo Comune.

Rilascia in carta $\frac{\text{libera}}{\text{legale}}$ da valere per tutti gli usi consentiti

Brindisi,

p. IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO



IL SINDACO



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi

Esaminati i registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno 10-08 del mese febbraio dell'anno 1995
è mort. a in Milano Bruno Carmelo
che era nat. a in lecce il 30-12-1911
giusto il corrispondente atto iscritto al numero d'ordine 8 parte II/c/4°

Rilascia in carta libera per usi consentiti
~~legale~~

Brindisi, 10-8-1995

L'IMPIEGATO ESTENSORE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



UFF. STAT. CIV. - Anagrafe delegato
(De Vito Rog. Domenico)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) *Com. di Uboldo*

*Tallorino nella sua qualità
di Presidente dell'I.R.C.P.*

dimoranti e (2) *via Brindisi di Capimio*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) *ed il*

sig. Piscopello Cosimo

convenzioni che (4) *hanno avuto*

esecuzione col giorno (5) *20 agosto* 19 *53*

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appart. n° 13 del 3° lotto delle
Case Popolari in Brindisi di Calabria*

Durata della locazione: *dal 20/8/1953 al 10/8/1954*

Corrispettivi pattuiti: *2250 mensili anticipati*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *Brindisi*, addi



DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, addi

4 SET. 1953

al N° 1479

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. BRUNO CARMELA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n I/B del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 261/- mensili anticipate 39,240

Reddito catastale esclusa la rivalutazione I. I. 309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 Aug. 1963 al N. 1964

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Licentia

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

Il sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dimorant.e. (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

convenzioni fra essi o denunziant.e (3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. BRUNO Carmela

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

convenzioni che (4) hanno avuto

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

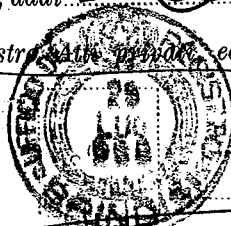
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 al n. 2578

vol. 11 Bis foglio registro ed esatte lire quarantacinque

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(i 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(3) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com. te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunzianti e (3) ed il

Sig. Bruno Carmelo

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n° 13 del 3° Lotto
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1957 al 10 agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add 27 AGO. 1957

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 27 AGO. 1957 al N. 1879

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Lire mille

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 30 dicembre 1923, n. 3269)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

.....
F. vol. delle denunzie
rt. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

Sig. **BRUNO CARMELA**

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2617- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI** addì 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 - 10 - 1962 19 gal N. 1793

pol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *seicottodiecimila*

IL CALENDARIO

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE RAPPRESENTANTE
(Dot. Davide Fagnano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi 2 denunziant (3) ed il

Sig. BRUNO Carmelo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 66

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1966 al 10 - 8 - 1966

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1966

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 - 8 - 1966 al N. 1843

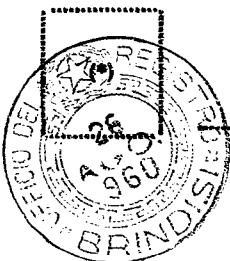
pol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. BRUNO Cannella

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Feltrina

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1958 19 58.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Comit. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1958 19 al N. 778
vol. registro Atti privati, ed esatte lire 7.000 due

(8) Bollo

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quel'o in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro. competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridette alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in base d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari

UFFICIO DEL REGISTRO

di _____

N. _____ vol. _____ delle denunce

Art. _____ del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale N. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Comune Ubaldo VALLARINO**

1936 fu chiamato nella sua qualità

di Presidente dell'U.L.A.C.P.

dimoranti (2) **Brindisi - Via Sicilia 9**

dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni

fra essi denunzianti (3) **ed il**

Sig. BRUNO Carmela fu Giovanni

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1956** 194

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 13/E del 3° lotto di case popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia.-**

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **2.523. = mensili anticipati.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 28 SET. 1956

194

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comune Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia addì

10 OTT. 1956

194

al N. **1935**

col _____ foglio _____

registro Atti privati, ed esatte lire

dieci e nulla

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

EF

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione, ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione d'affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del registro competenti a registrare gli atti sono :

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate, ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Estratto dal R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1781.

Art. 3.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni dei fabbricati, prevista dal 1.° comma dell'art. 101 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è determinata nella misura di dodici volte la tassa.

Alla suddetta sopratassa non si applicano le riduzioni previste dall'art. 104 della suddetta legge del registro.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 30 dicembre 1935, n. 2247).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 400 all'anno, e nel caso che trattisi di pigione per abitazione, non superi le L. 600 all'anno.

Estratto dalla Tariffa delle tasse di registro (Allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro e in generi o derrate a carico del colono, sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di centi 50 per ogni L. 100.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 5495.

Art. 16.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare, per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

19 GEN. 1962

434 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. BRUNO Carmela
Lotto 3° Scala B Int. 1
Via Manna
BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

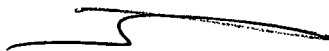
Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 3.354.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6865

Brindisi, lì 19 LUG. 1961

AL SIG. Bruno Carmelo

Lotto 3° Scala B Int. 1

Via Thomica

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.35 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.346 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3.35 £. 2.617

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 79

3.346

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

15 MAR 1968

OGGETTO: MOROSITA'. =

6935

Al Sig. BRUNO Carmela
Via Mannica - lotto 32
BRINDISI

Dall'esame dei registri contabili abbiamo rilevato che Lei
é arretrato con il pagamento dei canoni di fitto.

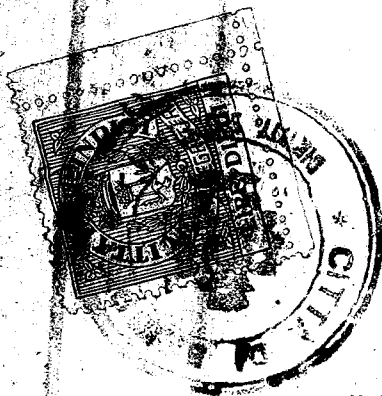
Il suo debito, infatti, ammonta al 10 gennaio a £ 22.848 =
oltre indennita' di mora 7% su detto importo per £ 1.600 =
per un totale quindi complessivo di £ 24.448 =

La invitiamo, pertanto, a voler provvedere al versamento
di tale importo al piu' presto, comprendendo anche le mensilita' rela-
tive a febbraio e marzo c.a., tutto cio' comunque, non oltre il decimo
giorno dalla data della presente.

Non ottemperando a quanto innanzi si adira' le vie legali
per il rilascio dell'appartamento e per il recupero della somma dovuta.-

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)





N.

Visto per il bollo Esatte lire

Il Procuratore del Registro

90

CITTÀ DI BRINDISI

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di Sinopello Conino Spazio
de' Vespoli è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			Professione
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	C	Sinopello Conino	Conino	Brindisi	23	3	1925				Tenente
2	M	Anna	Conino	Brindisi	10	12	1924				casalinga
3	F	Sinopello Conino	Conino	Brindisi	18	12	1934				
4	"	Anna	"	"	22	8	1936				
5	"	Anna	"	"	24	2	1943				
6	"	Conino	"	"	5	10	1942				

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso

emistampa

Brindisi, li

1. 4. 1949

IL SINDACO

Rullo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto [Firma]
assegnatario dell'appartamento n. palazzina
alla contrada Commenda, composto di vani oltre
cucina ed accessori, posta a piano

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n.
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. in data

BRINDISI, 21

L'INQUILINO

~~XXXXXXXXXXXX~~

[Faint, illegible text from bleed-through]

CONFIDENTIAL

1940-1941
1942-1943
1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025

1. The first of these is the fact that the
2. Government has not been able to secure the
3. necessary funds to carry out its policy.
4. The second is the fact that the Government
5. has not been able to secure the necessary
6. funds to carry out its policy.

[illegible]

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a copy of the original letter, and is signed by the President.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. _____ Brindisi, lì 27 gennaio 1950
OGGETTO: Assagnazione alloggi.

Al Sig. Tiscapullo Conino
Via S. Napoli 9

C I T T A'

In accoglimento alla istanza presentata a suo tempo al
Municipio di Brindisi, si comunica che lo stesso le ha as-
segnato l'appartamento n. _____ composto di 2 vani
oltre gli accessori al rione Commenda.-

Si invita la S.V. a presentarsi a questo Istituto entro
il 1° FEB 1950, provvedendo al versamento della somma
di L. 6011 e precisamente:

L. <u>3000</u>	per fitto mensile;
L. <u>2250</u>	per deposito cauzionale;
L. <u>3000</u>	canone mensile anticipato consumo acqua;
L. <u>300,-</u>	deposito spese contrattuali;
L. <u>101</u>	I.G.E. e bollo.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

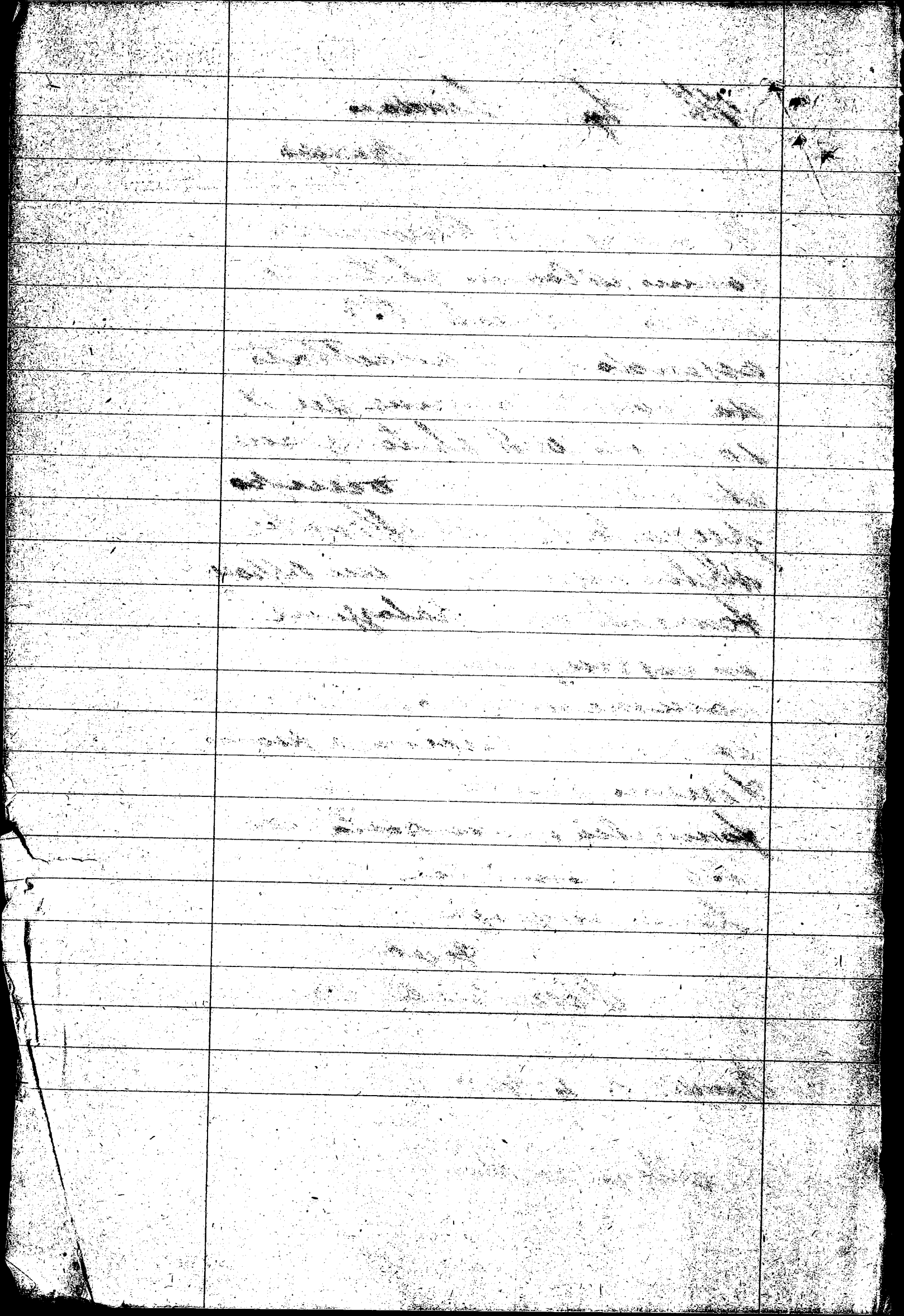
*Per ricevuta
A. L. M. M.*

-4 APR 49-

CAT. CLAS. FASC.

52

all'uso lo stato di famiglia





COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Certificato di Residenza

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE:

IS. LEONIDA Alessandro

1973

n. a Taranto 20/7/1973 (n.969 P.II S.A)
celibe

residente dal 11/7/1987 da Milano

4 Via Marsica 4

SF. 9742

lic'.media

è residente in questo Comune.

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Firma dell'interessato Data

N.B. - Da firmare solo nel caso che il certificato venga presentato oltre il termine di 180 gg. dalla data del rilascio (Legge n. 127 del 15-5-1997 art. 2 c. 4).

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi consentiti.
legale

Brindisi, li 16.01.01

p. IL SINDACO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

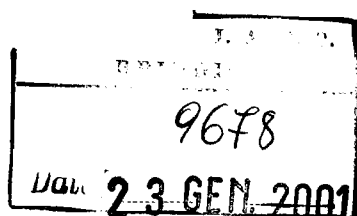


MARSEGLIA Marcella

Cod. 111010030161/0
Sig. LEDNIDA ALESSANDRO
Via MARSICA 4
Comune BRINDISI

Mazzola 28/11/2007
98 11/1

Prot. n. Data



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

Oggetto. Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. - Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto ALESSANDRO LEDNIDA nato a TARANTO
il 22 LUG 1973 assegnatario o/ familiare convivente del sig.
assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in
BRINDISI lotto 3 Via Piazza MARSICA 6 A/1 n.
scala int. con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560.

CHIEDE

di acquistare l'alloggio innanzi descritto essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato
comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

PAGAMENTO IN CONTANTI

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a) o b) del
comma 12 dell'art 1 della legge 24.12.1993, n.560.

Distinti saluti

Data
16-1-2001

Firma
Alessandro Lednida

muovere la pratica
presso il notaio CAFARO BRUNO
18-05-01 - Pincopello Enzo



COMUNE DI BRINDISI



IL SINDACO

Visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

che il Sig.

Leonida Alessandro

nato a

Taranto

e residente in questo Comune dal

11-7-87

20-7-1973

per immigrazione da

Milano

ed ha effettuato le seguenti vicende domiciliari:

dall' 11-7-87 in Via *Marsica, 4*

il..... in Via.....

il..... in Via.....

il..... in Via.....

il..... in Via.....

il..... in Via.....

il..... in Via.....

dove attualmente abita.

Si rilascia a richiesta di parte ed in carta libera ~~legale~~ per uso.....

Brindisi, li

27-6-2000



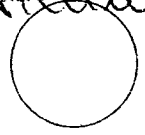
IL SINDACO
.....

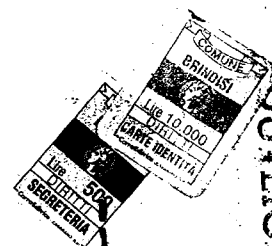
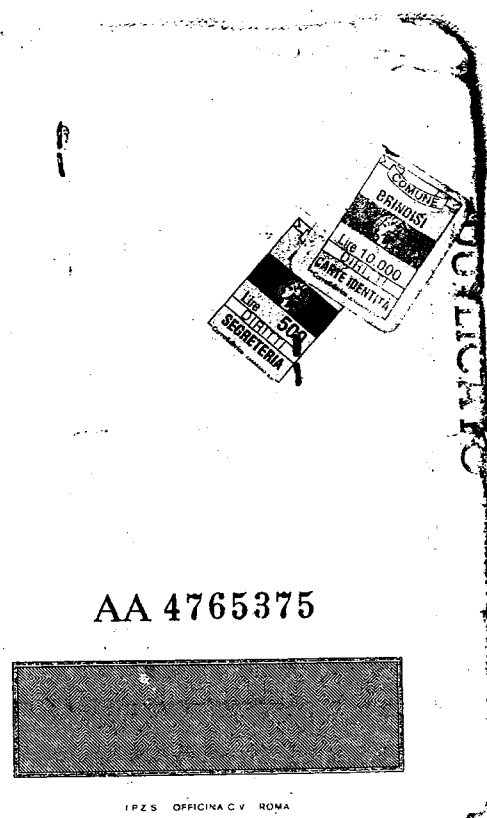
IL SINDACO

De Sio

Cognome LEONIDA
 Nome Alessandro
 nato il 20/7/1973
 (atto n. 969 P. II S. A)
 a Taranto (TA)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza Brindisi
 Via Marsica, 4
 Stato civile celibe
 Professione studente
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.82
 Capelli castani
 Occhi castani
 Segni particolari _____

POLLICATO

	
Firma del titolare <u>Alessandro Leonida</u> <u>BRINDISI - COMUNE</u> 22 AGO. 1995	
Impronta del dito indice sinistro 	IL SINDACO <u>(Pierluigi M. Esposito)</u> 



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 8954 del 9/5/2000

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota n. 1283 del 2.3.00 si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di E.R.P. da alienare ai sensi della legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO BRUNO CARMELA COMUNE BRINDISI

LOTTO - CANTIERE 3 VIA MARSICA N. 6
PIANO 2 SCALA B INT. 1

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita n. 2232

Ig. 54 P.IIa 800 Sub. 13

Cat. A/4 (ex cat. A/4) cl. 3 Vani cat. 3,50

Rendita 472.500 (ex rendita 472.500) per effetto sentenza esecutiva
n. 548-4-98/98 Commissione Tributaria provinciale Brindisi.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare ad uso non abitativo è riportato alla partita n.

Ig. P.IIa sub

Cat. Cl. Mq. Rendita

Lo scantinato è / non è incluso nella consistenza catastale della unità immobiliare.

Note IN CATAS COSIMO PASCIARELLI

N.B. su detto lotto, dalla data, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla legge

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

Visto
IL COORDINATORE GENERALE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 2954 del 9/5/2000

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota n. 1223 del 2.3.99 si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di E.R.P. da alienare ai sensi della legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO BIZUNO CARMELA COMUNE BRINDISI

LOTTO - CANTIERE 3 VIA MARSICA N. 6
PIANO 2 SCALA 2 INT. 1

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita n. 2232
fg. 54 P.lla 800 Sub. 13
Cat. A/4 (ex cat. A/A) cl. 3 Vani cat. 3,50
Rendita 472.500 (ex rendita 472.500) per effetto sentenza esecutiva
n. 548-4-98/98 Commissione Tributaria provinciale Brindisi.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare ad uso non abitativo è riportato alla partita n.
fg. P.lla sub.
Cat. Cl. Mq. Rendita.

Lo scantinato è / non è incluso nella consistenza catastale della unità immobiliare.

Note: IN STATO USUFRUTTO

N.B. su detto lotto, dalla data, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla legge

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

Visto

IL COORDINATORE GENERALE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 11991

li, 23 APR. 2001

Servizio AA.LL. e Utenza
raccomandata

Sig. LEONIDA Alessandro
Via Marsica 6 A/1
72100 BRINDISI

OGGETTO: Richiesta di acquisto di alloggio di e.r.p. sito in BRINDISI - Via Marsica - Lotto 3° - sc. B - piano R - int. 1 -
Assegnatario: Leonida Alessandro - PAGAMENTO IN CONTANTI.
Legge 24.12.1993, n.560

Si fa seguito e riferimento alla nota della S.V. del 16.1.2001, relativa all'oggetto.

A tal proposito, al fine di procedere alla vendita del suddetto alloggio, si invita la S.V. al versamento della somma di £. 34.020.000.= relativa al prezzo di vendita dell'alloggio indicato in oggetto, così determinato:

-valore alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali	£.47.250.000
-riduzione 20% (vetustà)	£. 9.450.000
	£.37.800.000
-Riduzione 10% per pagamento in contanti	£. 3.780.000
TOTALE PREZZO DI VENDITA	£.34.020.000

Inoltre la S.V. deve versare le somme di £. 1.360.800.= per I.V.A., pari al 4% del prezzo di vendita, salvo variazioni di aliquota.

Le suddette somme devono essere versate a mezzo di n. 2 assegni circolari, non trasferibili, intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio AA.LL. e Utenza dello Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Pertanto, per la definitiva determinazione contabile della situazione locativa, si invita la S.V. a presentarsi presso il servizio Amm.ne dell'Istituto, munita dei bollettini di versamenti dei canoni di locazione effettuati dall' 1.1.1999 fino al momento del versamento del prezzo di vendita.

Infine, si invita la S.V. a comunicare, a questo Istituto, il nominativo del notaio, di propria fiducia, per la stipula dell'atto di compravendita.

Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANETTELLA)

GR/mz

EFFETTUATO
IL RISCOVERO
CONTABILE
AL 24/5/2001
Riduzione in
REGOLAZIONE
FATTI

18/5/2001

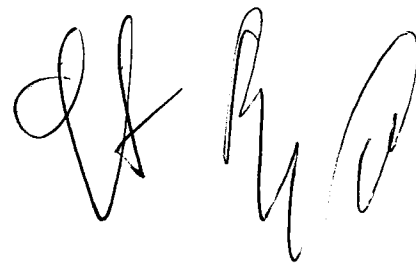
Cod. 111010030161/0
Sig. BRUNO CARMELA
Via MARSICA 6 A/1
Comune BRINDISI

Prot. n. 1358 Data 3-3-2000

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI



Oggetto. Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. - Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto LEONIDA ALESSANDRO nato a TARANTO
il 20-7-1943 assegnatario o familiare convivente del sig. BRUNO
CARMELA assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in
BRINDISI lotto 3° Via/Piazza MARSICA n. 4
scala B... int. I... con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560.

CHIEDE

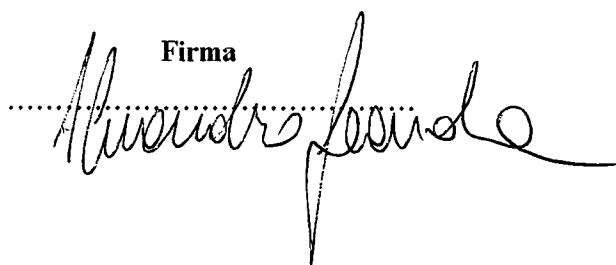
di acquistare l'alloggio innanzi descritto essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato
comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera ~~a~~) o b) del
comma 12 dell'art 1 della legge 24.12.1993, n.560.

Distinti saluti

Data
28.2.2000

Firma


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot n. 9 /Risc.

Brindisi, 22/12/1999

Raccomandata

111.01.003.0161 0
BRUNO CARMELA
VIA MARSICA
72100 BRINDISI

006 A 01

Oggetto: Legge 24.12.1993, n. 560 – Cessione in proprietà degli alloggi di E.R.P.

Con precedente nota, si comunicò alla S.V. la possibilità di acquistare l'alloggio ai sensi della legge n. 560/93, al prezzo di **£. 37.800.000** comprese detrazioni per vetustà dell'alloggio, salva più precisa determinazione a seguito di migliore individuazione in loco e catastale.

Poiché l'Istituto deve procedere alla revisione del piano di vendita,

SI INVITA

la S.V. , qualora decidesse di acquistare l'alloggio, a inviare la domanda di acquisto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente.

In caso contrario la domanda non potrà essere presa in considerazione e l'alloggio rimarrà in locazione, non essendo prevista la emanazione di altre leggi di vendita di alloggi di E.R.P.

Nell'evidenziare la convenienza all'acquisto anche in considerazione della riduzione dei costi dei mutui e degli aumenti dei canoni di locazione, si ribadisce, anche in questa occasione, che la S.V. può, comunque, chiedere la determinazione del prezzo all'Ufficio Tecnico Erariale.

In tal caso, quest'ultima determinazione dovrà intendersi definitiva, anche se dovesse risultare superiore a quella stabilita secondo i criteri con i quali è stato individuato il prezzo comunicato.

Qualora la S.V. intenda acquistare l'alloggio, potrà scegliere tra due modalità di pagamento:

- a) pagamento in unica soluzione, con una ulteriore riduzione del 10% (dieci per cento) del prezzo di cessione suindicato;
- b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della quota residua in non più di 15 (quindici) anni, con interessi pari al tasso legale ed iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento del prezzo residuo.

Qualora l'alloggio venga acquistato dai Suoi familiari conviventi, la S.V. conserverà il diritto di abitazione nell'alloggio.

In allegato alla presente nota, si invia fac-simile di domanda di acquisto, che la S.V. o i Suoi familiari conviventi potranno utilizzare per chiedere l'acquisto dell'alloggio.

Restano ferme le eventuali cause impeditive all'acquisto, essendo lo stesso subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge e di eventuali cause di decadenza, annullamento, revoca dell'assegnazione.

Ulteriori e più dettagliate informazioni la S.V. potrà assumere, recandosi direttamente presso questi Uffici dove troverà a Sua completa disposizione personale opportunamente addetto.

Distinti saluti

Il Presidente
(Dott. Ing. Augusto Delli Santi)

Parte riservata all'Istituto

111 01 003 0161/0
BRUNO CARMELA
VIA MARSICA 6 A/1
72100 BRINDISI

Prot N. _____ Data **7 SET. 1995**

6766

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

L 37.807.000

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto LEONIDA ALESSANDRO nato a TARANTO
il 20/7/1973 assegnatario /o familiare convivente del Sig. BRUNO CARMELA
assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in BRINDISI
Lotto 3° Via /Piazza MARSICA n. 4 scala B interno I,
con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560,

CHIEDE

di acquistare l'alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6
dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a) o ~~b)~~ del comma 12
dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

(CHIEDE IL PAGAMENTO IN 10 ANNI)

Distinti Saluti

Data _____

firma

Leonida Alessandro



COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia di Fiscopiello Cosimo residente in
Brindisi in Via Martica, 4 è composta come segue

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	CF	Fiscopiello Cosimo	Tiggiano	23	3	905	11	4	951	
2	HG	Bruno Carmela	Ecce	30	12	911	9	2	995	
3	FG	Fiscopiello Cosima	Caprarica bno	5	10	931	11	6	946	
4	FG	" Pasqualina	"	14	2	933	25	4	934	
5	FG	" Lucia	Brindisi	18	12	934				in altro SF.
6	FG	" Maria	"	27	8	936				in altro SF.
7	FG	" Pasquale	"	16	4	938	25	5	938	
8	FG	" Antonio	"	26	4	939	2	7	939	
9	FG	" Annunziata	"	25	3	940				nota morta
10	FG	" Ippazio	Taricase	16	12	941	1	6	942	
11	FG	" Angela	Brindisi	24	7	943				in altro SF.
12	FG	" Silvano	"	7	5	945	4	9	945	
13	FG	" Cosimo	"	5	10	947				in altro SF.
14	NP	Lequida Alessandro	Taranto	20	7	973				

La qualifica di

" fini anagrafici



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE
CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia :

Cf.	Capo famiglia
Mg.	Moglie
Ma.	Marito
Fg.	Figlio o figlia
Pa.	Padre
Ma.	Madre
Fr.	Fratello
Sr.	Sorella
G.	Genero
Nu.	Nuora
Np.	Nipote
Su.	Suocero o suocera
Co.	Cognato o cognata
Zi.	Zio o zia
Cu.	Cugino o cugina
No.	Nonno o nonna
Afd.	Affidato
Afl.	Affiliato
Adt.	Adottato
Cv.	Convivente
Ag.	Aggregato

Cf. LEONIDA Alessandro

1912

n. a Taranto 20/7/1912 (n. 789 P. II S. 17)
celibe

residente dal 11/7/1987 da Milano
4 Via Marsica 4 SF. 9749



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE
CERTIFICA

Cf.	Capo famiglia
Mg.	Moglie
Ma.	Marito
Fg.	Figlio o figlia
Pa.	Padre
Ma.	Madre
Fr.	Fratello
Sr.	Sorella
G.	Genero
Nu.	Nuora
Np.	Nipote
Su.	Suocero o suocera
Co.	Cognato o cognata
Zi.	Zio o zia
Cu.	Cugino o cugina
No.	Nonno o nonna
Afd.	Affidato
Afl.	Affiliato
Adt.	Adottato
Cv.	Convivente
Ag.	Aggregato

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia :

Cf. LEONIDA Alessandro

1972

n. a Taranto 20/7/1972 (n. 987 P.I. S.M.)
celibe

residente dal 11/7/1987 da Milano
4 Via Marsica 4 SF. 9749

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D.P.R. 21/1/1958 n. 136).

Rilascia in carta legale
libera da valere a tutti gli usi consentiti.

Brindisi, 11

11/07/1995

p. IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
[Signature]
CAPO DEL SINDACO
(CAPO Elio)

LND LSN 73L20 L049U

NUMERO DI CODICE FISCALE

LEONIDA

COGNOME DI NASCITA

ALESSANDRO

NOME

M

SESSO

TARANTO

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

TARANTO

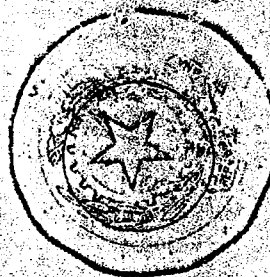
PROVINCIA DI NASCITA

20.07.73

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

MILANO



DATA 31 AGOSTO 1992
D'ORDINE DEL DIRETTORE
L'ADDETTO

IL FUNZIONARIO

(Tognetti Paola)

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o del postaggio di L.

Lire (lettere) 203729
sul C/C n. 203729 intestato a
I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART. 2 C. 85 LEGGE 23.12.
96 662
VIA CASIMIRO 9
72100 BRINDISI

1110100301611 01-04-2001
LEONIDA ALESSANDRO
eseguito da VIA MARSICA
residente in 72100 BRINDISI

1562.02 09-FEB-2001 #1;
BRINDISI SUCC. 4 087/139;
0048 f. *****3500;
VCC 0498 f. *****1500;

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.
ISSA

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C n. addi

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o del postaggio di L.

Lire (lettere) 203729
sul C/C n. 203729 intestato a
I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART. 2 C. 85 LEGGE 23.12.
96 662
VIA CASIMIRO 9
72100 BRINDISI

1110100301611 01-04-2001
LEONIDA ALESSANDRO
eseguito da VIA MARSICA
residente in 72100 BRINDISI

1562.05 02-MAG-2001 #1;
BRINDISI SUCC. 4 087/139;
0205 f. *****30480;
VCC 0951 f. *****1500;

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.
ISSA

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C n. addi

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o del postaggio di L.

Lire (lettere) 203729
sul C/C n. 203729 intestato a
I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART. 2 C. 85 LEGGE 23.12.
96 662
VIA CASIMIRO 9
72100 BRINDISI

1110100301611 01-04-2001
LEONIDA ALESSANDRO
eseguito da VIA MARSICA
residente in 72100 BRINDISI

1562.05 18-APR-2001 #1;
BRINDISI SUCC. 4 087/139;
0079 f. *****30480;
VCC 0023 f. *****1500;

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.
ISSA

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C n. addi

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o del postaggio di L.

Lire (lettere) 203729
sul C/C n. 203729 intestato a
I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART. 2 C. 85 LEGGE 23.12.
96 662
VIA CASIMIRO 9
72100 BRINDISI

1110100301611 01-04-2001
LEONIDA ALESSANDRO
eseguito da VIA MARSICA
residente in 72100 BRINDISI

1562.02 17-MAR-2001 #1;
BRINDISI SUCC. 4 087/139;
0020 f. *****30480;
VCC 0722 f. *****1500;

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.
ISSA

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C n. addi

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o del postaggio di L.

Lire (lettere) 203729
sul C/C n. 203729 intestato a
I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART. 2 C. 85 LEGGE 23.12.
96 662
VIA CASIMIRO 9
72100 BRINDISI

1110100301611 01-04-2001
LEONIDA ALESSANDRO
eseguito da VIA MARSICA
residente in 72100 BRINDISI

1562.03 17-FEB-2001 #1;
BRINDISI SUCC. 4 087/139;
0077 f. *****30000;
VCC 0888 f. *****1500;

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.
ISSA

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C n. addi

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o del postaggio di L.

Lire (lettere) 203729
sul C/C n. 203729 intestato a
I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART. 2 C. 85 LEGGE 23.12.
96 662
VIA CASIMIRO 9
72100 BRINDISI

1110100301611 01-04-2001
LEONIDA ALESSANDRO
eseguito da VIA MARSICA
residente in 72100 BRINDISI

1562.02 09-FEB-2001 #1;
BRINDISI SUCC. 4 087/139;
0049 f. *****30000;
VCC 0499 f. *****1500;

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.
ISSA

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del C/C n. addi